

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Palazzo di Giustizia – Piazza Duomo, 10

76125 TRANI (BT)

Tel. 0883/587601 – Fax 0883/589535

www.ordineavvocatitrani.it

E-Mail info@ordineavvocatitrani.it

PEC segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it

Gentili Colleghi,

il Consiglio ha valutato la Vostra istanza ed ogni suggerimento ivi contenuto.

Certamente ogni Vostro rilievo è stato fonte di ulteriore studio sugli argomenti portati alla nostra attenzione.

Cogliamo l'occasione perché i Colleghi giuslavoristi sappiano della piena operatività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, instancabilmente intento a studiare la normativa dell'emergenza affinché il Foro di Trani possa tornare a lavorare in sicurezza ma soprattutto in legalità.

Il Consiglio è consapevole del fatto che la previdenza sociale, in Italia, ha assunto un ruolo centrale nell'economia nazionale e nella politica di redistribuzione dei redditi, più che negli altri paesi europei e industrializzati, in quanto la spesa pubblica dello Stato in rapporto al PIL è tra le più alte.

La materia della previdenza sociale dunque ha ben occupato i lavori del protocollo, e tanto perché il Consiglio è perfettamente consapevole che i benefici economici derivanti da tali controversie sono oggetto di grande attenzione, soprattutto in questo momento storico.

Nella missiva agli iscritti avevamo già specificato che i decreti legge nn.11, 18 e 23 del 2020 *“hanno affidato ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere di determinare le regole processuali applicabili all'attività giudiziaria per il periodo di emergenza epidemiologica, attualmente fissato sino al 30 giugno 2020,”* spiegando anche a chiare lettere che *“le misure adottate in detta situazione di emergenza devono ritenersi eccezionali, ed infatti, anche nel protocollo è stata sottolineata l'eccezionalità delle regole derogatorie ai principi codicistici.”*

In quella stessa missiva era anche già stato scritto che *“Anche con riferimento ai processi previdenziali, si evidenzia che è stato proposto per le ATP ex art. 445 bis cpc di svolgerle mediante la stessa procedura prevista per l'ATP innanzi al Presidente del Tribunale ex artt. 696 e 696 bis cpc. Purtroppo le prevalenti e assorbenti esigenze di contrasto alla diffusione del Covid-19 hanno inciso sulla necessità del bilanciamento dei diritti, restando obiettivo precipuo degli Uffici giudiziari la tutela del bene primario della salute collettiva.”*

Le preoccupazioni del COA sono state, evidentemente, identiche alle Vostre stesse.

Il protocollo alla pagina 7 dispone che *“Non si procederà al conferimento di incarico e ai giuramenti disposti con i decreti di fissazione di udienza nei procedimenti ex art. 445 I co, bis cpc, non potendo tali procedimenti essere trattati con le modalità sub lett. h) essendo necessaria la presenza del consulenti nominati oltre che dei difensori delle parti ed essendo inopportuna la sottoposizione a visita medica di soggetti già portatori di gravi patologie con l'emergenza sanitaria in corso, ferma restando la raccomandazione di rinvii contenuti di tale tipologia di cause; osservato, comunque, che saranno ovviamente regolarmente espletati gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame, nel rispetto dei termini di sospensione previsti dall'art. 83 cit. ...*

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.”.

Dunque, si rende opportuno illustrare ai Colleghi giuslavoristi il dettato della disposizione protocollare, rendendo ancor più esplicito che il giuramento dei CTU non è precluso ma potrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

Nella pregiata Vostra sono state rappresentate alcune verità che fondano le censure mosse; lo scritto dei Colleghi giuslavoristi è stato, per questo COA, fonte di studio più approfondito sull'argomento.

Nella Vostra si evidenzia *“che le stesse Commissioni mediche INPS, alle quali in prima istanza è demandato in via amministrativa l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, hanno già calendarizzato le visite mediche per la concessione dei benefici richiesti nel mese di maggio: visite che prevedono la presenza, in locali INPS, di un collegio medico e dell'avente diritto”.*

All'esito di approfondite valutazioni e consultazioni, Vogliamo rappresentare che la Vostra evidenza è difforme rispetto alla direttiva della Regione Puglia prot. 5/313 del 10.4.2020.

La Regione Puglia, infatti, ha sancito che gli accertamenti avverranno solo attraverso l'analisi documentale offerta e, dunque, solo in forma scritta.

È evidente come la forma scritta sia l'unica modalità operativa tanto del giuramento del CTU (così come disposto dal Protocollo), quanto degli accertamenti in capo alle commissioni mediche territorialmente competenti così come disposto dalla direttiva della Regione Puglia prot. 5/313 del 10.4.2020.

Altra preziosa occasione di approfondimento è derivata dalla seguente Vostra indicazione: *“tali visite saranno espletate in sicurezza, motivo per cui non riusciamo a comprendere cosa invece osti a che le visite peritali disposte nelle ATP previdenziali possano essere espletate secondo i medesimi standard di sicurezza”.*

Anche all'esito di questa seconda analisi, vogliamo far conoscere ai Colleghi giuslavoristi la circostanza per cui le visite mediche sono interdette.

La Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), la Federazione delle Associazioni dei Medici Legali Italiani presieduta dal prof. Dell'Erba (FAMLI) nonché il Sindacato Italiano specialisti in medicina legale si sono espressi in materia.

Il SISMLA ha chiarito che le visite medico-legali che hanno finalità diverse da diagnosi e cura devono ritenersi non strettamente necessarie.

La FAMLI poi, in pieno accordo con quanto indicato dal Presidente SIMLA, ha sancito a chiare lettere che **le visite medico-legali (che non rivestono per loro natura carattere di improrogabile azione a tutela della salute individuale e pubblica) debbano ritenersi non incluse nelle attività consentite.**

Le sole visite medico-legali consentite, dunque sono unicamente quelle diagnostiche; le ATP di cui si occupano e preoccupano i Colleghi giuslavoristi, certamente non hanno finalità diagnostica.

L'ultima occasione di grande riflessione per il COA è stata offerta dalla seguente ulteriore sollecitazione: *“è altrettanto evidente che gli studi medici dei consulenti iscritti all'albo dei CTU (medici iscritti all'Albo, ciascuno con proprio studio professionale) sono assoggettati all'osservanza di rigidi protocolli di sicurezza, diffusi con Ordinanze Sindacali e comunque dalle ASL di appartenenza, e continuano ad esercitare regolarmente in tutto il territorio. Il che rende possibile l'espletamento delle visite peritali delle ATP previdenziali in totale sicurezza, forniti dei*

prescritti dispositivi medici.”

Ebbene, questo dato è smentito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

L’OMCEO sta provvedendo a raccogliere le segnalazioni da parte di cittadini e di studi e poliambulatori privati o convenzionati che stanno tuttora operando senza limitarsi alle visite urgenti non differibili.

Nel biasimare un simile comportamento, che mette a rischio la salute generale della popolazione in quanto invita indirettamente le persone a uscire di casa senza un valido motivo, e che contravviene allo spirito delle disposizioni del Governo, l’OMCEO ha ricordato ai medici che è deontologicamente lecito effettuare solo visite per sintomatologie o patologie che non possono in alcun modo essere rinviate.

Il contravvenire a queste disposizioni si profila come grave violazione deontologica tant’è che l’OMCEO nella sua qualità di organo sussidiario dello Stato ha già dichiarato di essere pronto ad intervenire con sanzioni disciplinari.

Tutto quanto su evidenziato ci fa ritenere che il protocollo sottoscritto sia il miglior compromesso attualmente possibile. Ciò non significa che, al variare delle condizioni epidemiologiche e della pratica attuazione delle regole pattizie, non si possa intervenire per modificare la portata di alcune norme.

Il Consiglio, nel rendere i chiarimenti di cui sopra, ringrazia i Colleghi e porge loro ogni augurio di buon lavoro.

Trani, 28/04/2020

L’Ufficio di Presidenza